

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 772 del 19 MAR. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Stipula convenzione tra ASP di Ragusa e l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy S.R.L. Siracusa per attività di tirocinio.

L'ESTENSORE

Cannata Valeria

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 19 MAR. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____

NON COMPORTA
IMPEGNO DI SPESA

C.E.

C.P.

F d. Vinc.

S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giacomo Lauricella

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto Assessoriale n. 2485 del 18 dicembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Dott. Salvatore Lombardo,

Direttore Amministrativo,

Dott. Emanuele Cassarà

Direttore Sanitario,

e con l'assistenza ASCI, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. n. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy s.r.l. di Siracusa riconosciuta dal MIUR, ha chiesto la disponibilità a stipulare una Convenzione per consentire gli studenti/specializzanti della Scuola medesima a svolgere attività di tirocinio;

VISTO che l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy srl di Siracusa è riconosciuta dal MIUR, gli allievi Specializzandi possono svolgere attività di tirocinio all'interno della Ns. Azienda tirocinio finalizzato all'acquisizione di esperienza pratica-applicativa;

VISTO il parere favorevole reso dal Dott. Di Martino Giovanni Responsabile del servizio di psicologia, indicando in numero massimo di cinque (5) allievi accolti per ogni anno;

PRESO atto che la presente Convenzione avrà validità triennale (3), a decorrere dalla data di sottoscrizione, potrà essere rinnovata mediante apposita richiesta. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

ACCERTATO che le attività connesse alla presente Convenzione non comporteranno alcun onere di spesa da parte del Soggetto Ospitante;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che si emette un atto di ordinaria amministrazione;

SU PROPOSTA del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità;

SENTITI pareri dei Direttori Amministrativo e Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza

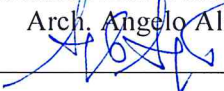
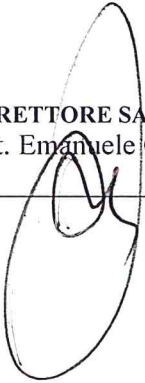
DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

STIPULARE con l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy srl di Siracusa riconosciuta dal MIUR, una Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari da effettuare presso la struttura dell'ASP di Ragusa come da convenzione qui allegata come parte integrante;

DARE ATTO che la presente Convenzione ha validità triennale (3), potrà essere rinnovata mediante apposita richiesta, indicando in cinque (5) il numero degli allievi accolti per ogni anno;

PRECISARE che le attività connesse alla presente Convenzione non comporteranno alcun onere di spesa da parte del Soggetto Promotore, per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

 DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Salvatore Lombardo	 IL COMMISSARIO STRORDINARIO Arch. Angelo Aliquò	 IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Emanuele Cassarà
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE		

4959



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - RAGUSA

U.O.C. AFFARI GENERALI

Ricevuto in data 13.2.2019

Prot. N. 365

Sm
Camm
13/2/19
a

DATA

Ragusa 8 febbraio 2019

PROT.

33/19/SP

A:

DIRETTORE AA.GG. Avv. G. Tolomeo

OGGETTO: parere richieste convenzione da Scuole di Specializzazione per attività di Tirocinio per i propri allievi

Unità Operativa Complessa

Servizio di Psicologia

Zona ASI

97100 - RAGUSA

Telefono

0932 - 234931

EMAIL

servizio.psicologia@asp.rg.it

Viste le richieste presentate dalle sotto indicate Scuole di Specializzazioni :

- 1) Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma e specificatamente presso l'Istituto di Psicoterapia Familiare Palermo (I.P.F.P)
- 2) Istituto di Gestalt H.C.C. Italy di Siracusa
- 3) Istituto di Gestalt Therapy H.C.C. Kairos srl di Ragusa
- 4) Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico (SICC) di Roma
- 5) Istituto Tolman di Palermo
- 6) S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva di Bologna

con le quali chiedono la stipula di una convenzione per consentire agli allievi della propria Scuola di poter espletare attività di Tirocinio formativo presso la nostra Azienda;

Esaminate le bozze di convenzione proposte;

si esprime parere favorevole:

indicando in numero massimo di cinque, per ogni Scuola, gli allievi da ammettere per ogni anno. Per La Scuola HCC -Kairos poiché è l'unica che insiste in provincia di Ragusa e pertanto maggiore il numero di allievi che chiedono di espletare tirocinio nella nostra Azienda, il numero massimo può essere elevato a 10.

Per quanto riguarda la durata della convenzione può essere fissata in un anno che si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta delle parti da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Direttore dell'U.O.C. "Servizio di Psicologia"

Dr. G. Di Martino

5 Tirocinanti

CONVENZIONE DI TIROCINIO IN PSICOTERAPIA TRA

L'ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. ITALY SRL avente sede legale in Via San Sebastiano, 38 – 96100 Siracusa, Cod. Fiscale/P.Iva: 01614460895, riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) con decreto/legge D.M. 09/05/1994, D.M. 7/12/2001, D.M. 24/10/2008, D.M. 28/04/2011, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, in persona del Rappresentante Legale, Dott. Ing. Mario Lobb, nato a Catania, il 28/02/1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Scuola, in veste di struttura proponente

E

Azienda Sanitaria Provinciale avente sede legale in Via P.zza Igea 1 Cod. Fiscale/P.Iva: 01426410880, in persona del Direttore Generale/Rappresentante Legale Avv. Giovanni Tolomeo (giusta delega delib. 2395 del 21/12/2018), nato a Ragusa il 05/04/1962 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in veste di struttura ospitante

Premesso

- che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;
- che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;
- che presso la struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia clinica e/o psicoterapia e che sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per i tirocinanti

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Tra l'Azienda ospitante e l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le

strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti. L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio dell'Azienda.

ART. 2

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Azienda ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore (Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl) in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta operante presso la struttura ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti ed operatori e per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

L'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di **5** allievi dell'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Gli allievi svolgeranno 130 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 520 ore nel corso del quadriennio, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992, sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia. Le attività di tirocinio saranno rivolte al campo specifico della Psicoterapia, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dai servizi dell'Ente. L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Azienda o suo delegato, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile della U.O. di Psicologia.

ART. 5

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Azienda, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 6

L'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl avrà cura che ogni tirocinante sia fornito di assicurazione personale contro gli infortuni e verso i terzi.

ART. 7

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dell'Azienda ospitante.

ART. 8

La presente convenzione ha durata di tre anni (3) dalla data del provvedimento di approvazione.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE della SCUOLA

Dott. Ing. Mario Lobb

.....

IL DIRETTORE GENERALE/ IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE OSPITANTE

Avv. Giovanni Tolomeo

(Giusta delega delb. 2395 del 21/12/2018)

